

Accordo

Allegato

**in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea dall'altra,
riguardante il Protocollo n. 2 dell'Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea**

Firmato a Bruxelles il 17 marzo 2000

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, 17 marzo 2000

Egregio Signore,

mi prego di confermarle l'accordo della Comunità europea sul «verbale concordato» allegato alla presente riguardante una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione Svizzera a taluni prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del Protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972. Tali modifiche precedono una completa revisione del Protocollo n. 2, che sarà avviata entro breve termine.

La prego di confermarmi se il governo della Confederazione Svizzera è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Gradisca, egregio signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea:

Vasco Valente

Verbale concordato

I - Introduzione

Dato il notevole aumento delle esportazioni svizzere di gazoze nella Comunità europea, sono state organizzate un certo numero di riunioni fra i funzionari della Commissione europea e quelli della Confederazione Svizzera.

In seguito a tali riunioni è stato convenuto di presentare alle rispettive autorità, per approvazione, una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione Svizzera ai prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del Protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972.

Tali adeguamenti entrano in vigore il 1° aprile 2000. Per quanto riguarda la Svizzera, in attesa che siano completate le procedure interne di ratifica, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° aprile 2000.

In merito alle bibite rinfrescanti, le due parti hanno facoltà di decidere, entro la fine del secondo anno a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo, di prorogare le misure ivi previste, sulla base delle disposizioni dell'accordo di libero scambio.

II - Regime di importazione svizzero

1. La Confederazione Svizzera apre ogni anno in favore della Comunità europea i contingenti tariffari di seguito indicati:

Voce della tariffa elvetica	Designazione delle merci	Volume dei contingenti	Dazi doganali applicabili
0505.1090	Piume della specie utilizzata per l'imbottitura e piume non gregge, lavate	12 tonnellate	Esente
2202.1000	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate	35 milioni di litri	Esente
2202.9090	Altre bevande non alcoliche	13 milioni di litri	Esente
2402.2020	Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g	242 tonnellate	Esente
2403.1000	Tabacco da fumo, anche contenete succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione	99 tonnellate	Esente

2. L'anno successivo i contingenti sono aumentati del 10 per cento.

III - Regime di importazione comunitario

1. La Comunità apre ogni anno in favore della Svizzera i contingenti tariffari di seguito indicati:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume dei contingenti	Dazi doganali applicabili
1302 20 10	Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco	605 tonnellate	Esente
2101 11 11	Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95%	1870 tonnellate	Esente
2101 20 20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate	132 tonnellate	Esente
2106 90 92	Preparazioni alimentari / altre - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	935 tonnellate	Esente

2. L'anno successivo i contingenti sono aumentati del 10 per cento.

IV - Bibite rinfrescanti

- La Comunità apre, in favore della Confederazione Svizzera, un contingente annuale, in esenzione di dazio, per i prodotti delle voci NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bibite contenenti zucchero), per la seguente quantità: 75 milioni di litri.
- Ai quantitativi importati oltre il contingente indicato si applica un diritto pari al 9,1 per cento.
- Ogni anno, se esaurito, il contingente è aumentato del 10 per cento per l'anno successivo. Se il contingente non è esaurito, è ripristinato il libero scambio delle bibite rinfrescanti.

V - In materia di regole d'origine si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio fra Svizzera e CE.

B. Lettera della Svizzera

Bruxelles, 17 marzo 2000

Egregio Signore,

Mi prego di comunicarle di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«mi prego di confermarle l'accordo della Comunità europea sul «verbale concordato» allegato alla presente riguardante una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati rispettivamente dalla Comunità e dalla Confederazione Svizzera a taluni prodotti agricoli trasformati che rientrano, in parte, nell'ambito di applicazione del Protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972. Tali modifiche precedono una completa revisione del Protocollo n. 2, che sarà avviata entro breve termine.

La prego di confermarmi se il Governo della Confederazione Svizzera è d'accordo sul contenuto della presente lettera.»

Con la presente Le confermo l'accordo del mio Governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche.

Gradisca, egregio signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Governo della Confederazione Svizzera:

Dante Martinelli